



P

# Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

VISTO il decreto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 27 marzo 2013 di istituzione dell'Osservatorio sulla ludopatia, e successive modifiche, di cui al citato articolo 7, comma 10;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e in particolare l'articolo 1, comma 133:

- quarto periodo che ha trasferito presso il Ministero della salute l'Osservatorio, istituito ai sensi del citato articolo 7, comma 10, al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;

- quinto periodo che demanda a un decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la rideterminazione della composizione del predetto Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

RITENUTO di dover procedere alla rideterminazione della composizione del predetto Osservatorio;

## DECRETA:

### Art. 1

#### Compiti dell'Osservatorio

1. E' istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

- a) monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo;
- b) monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;
- c) definizione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), ai fini della predisposizione del decreto regolamentare di adozione delle linee guida;
- d) valuta le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.



## Art. 2

### Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della Salute, tra i quali il Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria con funzioni di Presidente;

b) tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

d) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga;

e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale;

f) un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità;

g) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

h) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

i) due esperti di comprovata esperienza nel settore della dipendenza nominati dal Ministro della Salute;

l) un rappresentante designato dalle seguenti associazioni: Age (Associazione italiana Genitori), Moige (Movimento italiano genitori), Unione Nazionale Consumatori, Codacons, FEDERSERD (Federazione italiana degli operatori dei Dipartimenti e dei Servizi), SiTD (Società italiana Tossico Dipendenza), ALEA (Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio), CNCA (Coordinamento nazionale comunità terapeutiche), FICT (Federazione italiana comunità terapeutiche).

2. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria sono nominati i componenti dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. In relazione a specifiche tematiche l'Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie sessioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

4. Per lo svolgimento di specifiche attività, l'Osservatorio può istituire al suo interno gruppi di lavoro.

## Art. 3

### Segreteria tecnica

1. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale del supporto di una Segreteria tecnica costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale della prevenzione sanitaria.

2. Nella prima seduta utile, su proposta del Presidente, l'Osservatorio delibera il proprio regolamento interno con specifico riferimento al *quorum* per la validità dei lavori e delle deliberazioni e alle relative forme di verbalizzazione.





*Art. 4*

*Durata e relazioni periodiche e di fine mandato*

1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di adozione del decreto dirigenziale di nomina dei componenti di cui all'articolo 2.
2. L'Osservatorio presenta, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze nonché, tre mesi prima della scadenza del proprio mandato, una relazione conclusiva.

*Art. 5*

*Oneri finanziari*

1. L'Osservatorio svolge la propria attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza.*

Roma, 24 GIU. 2015

IL MINISTRO DELLA SALUTE  
*Beatrice Lorenzin*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
*Pier Carlo Padoan*

Il Sole  
2407

